

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

EDIZIONE NON DEFINITIVA

---

BOZZA NON CORRETTA

RIEPILOGO GENERALE  
EMENDAMENTI

presentati alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente

AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2007 (A.S. n. 1183)

(dall'articolo 1 all'articolo 18, comma 420)

AGGIORNATO A LUNEDÌ 4 DICEMBRE 2006

(ore 17,30)

**Art. 11.****11.1**

AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.*

**11.2**

CAPRILI, ALBONETTI, TECCE

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, al numero 123), in fine, sostituire le parole: "spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti" con le seguenti: "spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati ed in costume, ovunque tenuti".

3-ter. Nella Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa agli spettacoli ed altre attività, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 3), in fine, sopprimere le parole: "corsi mascherati e in costume";

b) al numero 4), in fine, sostituire le parole: "spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti" con le seguenti: "spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti".

*Conseguentemente, all'articolo 18, comma 800, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 800.000 euro;

2008: - 800.000 euro;

2009: - 800.000 euro.

**11.0.1**

THALER AUSSERHOFER, BARBOLINI, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, MICHELONI, PEGORER, ROSSA, ROSSI Fernando, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, TURANO

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. Al decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 e successive modificazioni, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Gli adempimenti di cui agli articoli 6, 9 e 10 non sono richiesti con riferimento allo svolgimento di manifestazioni nelle quali si esibiscono in pubblico soggetti singoli o formazioni dilettantistiche o amatoriali, in spettacoli eli carattere educativo, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche e di intrattenimento musicale"».

*Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 807, inserire il seguente:*

«807-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».

**11.0.2**

THALER AUSSERHOFER, BARBOLINI, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, MICHELONI, PEGORERE, ROSSA, ROSSI Fernando, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, TURANO

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. *Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuati da studenti, giovani fino a 18 anni e coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria non sono richiesti gli adempimenti di di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo C.P.S 16 luglio 1947, n. 708».*

*Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 807, inserire il seguente:*

«807-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».

---